DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1997

che modifica alcune decisioni che autorizzano la Francia a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

considerando che le decisioni 76/219/CEE [2], 78/127/CEE [3], 80/1360/CEE [4], 82/948/CEE [5] e 87/117/CEE [6] della Commissione autorizzano la Francia a limitare la commercializzazione, tra l'altro, delle sementi di talune varietà di granturco;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole ufficialmente ammesse in almeno uno Stato membro e conformi anche alle condizioni prescritte dalla direttiva non sono più soggetti nella Comunità, a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui le varietà sono state ammesse, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone tuttavia che nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di determinate varietà;

considerando che con le decisioni di cui sopra la Commissione ha autorizzato la Francia a vietare la commercializzazione, tra l'altro, delle sementi di talune varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità pari o superiore a 800, elencate nel catalogo comune delle specie di piante agricole allora in vigore;

considerando che la Francia ha notificato alla Commissione che non intende più avvalersi delle autorizzazioni suddette per tali varietà di granturco;

considerando che occorre pertanto revocare tali autorizzazioni per le varietà in oggetto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorizzazioni concesse alla Francia con le decisioni che figurano in appresso sono revocate per quanto riguarda le varietà di granturco (Zea mays L.) ivi menzionate:

— 76/219/CEE,
— 78/127/CEE,
— 80/1360/CEE,
— 82/948/CEE e
— 87/117/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 30.
[3] GU n. L 41 dell'11. 2. 1978, pag. 43.
[4] GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 44.
[5] GU n. L 383 del 31. 12. 1982, pag. 25.
[6] GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 34.